

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" – DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A CARATTERE RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

PATTI E CONDIZIONI

L'affidamento di cui al presente documento viene effettuato con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa raccolta di preventivi.

Art. 1 – Oggetto

Il servizio ha ad oggetto la realizzazione di interventi socio educativi in favore di persone con disabilità, in regime sia residenziale che semiresidenziale.

Art. 2 – Durata

Il servizio ha durata fino al **31 dicembre 2025**.

È fatto salvo l'eventuale differimento della scadenza ad altra data autorizzata dall'Amministrazione con apposito provvedimento di proroga o altro atto autorizzativo, in ragione del carattere emergenziale dell'intervento e dell'esigenza di garantire continuità assistenziale.

Art. 3 – Importo contrattuale

Per la realizzazione delle attività in oggetto è riconosciuto all'affidatario e posto a base di gara, un importo complessivo massimo pari ad **€ 10.824,00** (IVA esclusa, se dovuta), comprensivo di tutti i costi e ogni altro onere per la realizzazione delle attività. Rispetto a tale importo non sono ammesse offerte in aumento.

Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere accessorio e rimarrà invariato per l'intero periodo di esecuzione del servizio.

A fronte di disponibilità in itinere di ulteriori risorse le fonti di finanziamento potranno subire variazioni.

In presenza di provvedimenti normativi europei o nazionali e/o di interruzioni o riduzioni del finanziamento, il Comune di Parma si riserva la facoltà di revocare o ridurre, anche parzialmente, l'affidamento in oggetto.

Art. 4 – Quadro normativo

L.R. 2/2003, art. 5, comma 4 relativo alla finalità che il Settore Sociale persegue, tra cui:

- accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;

- servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
- servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;

Art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Decreto Legislativo n. 286/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;

Legge n. 328/2000 introduce a livello nazionale i principi generali che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione di interventi sociali e socio-assistenziali;

Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. – Nuovo codice appalti;

Determinazione Dirigenziale n. DD 2015/280 del 18/02/2015 che reca in allegato un elenco provvisorio suscettibile di integrazione delle strutture selezionate per le attività connesse all'ospitalità di minori, nuclei con minori e adulti in difficoltà di cui all'avviso pubblico approvato con DD n. 1329/2014, precisato che pur trattandosi di elenco esaustivo, non può considerarsi definitivo per le caratteristiche e peculiarità delle persone da accogliere, tali da rendere necessarie l'individuazione di strutture specifiche e differenti da quelle incluse nell'Elenco suddetto.

Art. 5 – Contesto di riferimento ed obiettivi

Il presupposto di contesto per l'affidamento del servizio è dato dalla necessità di garantire l'inserimento di persone con disabilità e di valorizzare le risorse e le capacità dei propri ospiti al fine di perseguire il miglior livello di autonomia ed integrazione sociale possibile.

Art. 6 – Descrizione del servizio

Il presente affidamento ha ad oggetto la seguente prestazione ed intervento: inserimento di persone con disabilità in strutture residenziali e semiresidenziali.

Il servizio può comprendere la fornitura di pasti giornalieri, da erogarsi nel rispetto delle normative in materia.

Vanno assicurate per gli spazi adibiti all'accoglienza condizioni di pulizia e igiene, integrate laddove necessarie da interventi straordinari.

Dovrà essere garantita se richiesta la pulizia degli indumenti delle persone accolte, nonché una fornitura adeguata degli stessi in base alla stagione.

Art. 7 – Personale: requisiti, funzioni e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro



Comune di Parma

Per la realizzazione del servizio l'affidatario garantisce l'impiego di personale adeguato, per numero e competenze, alle attività oggetto di realizzazione, in possesso di pregressa e comprovata esperienza.

Detto personale deve essere pienamente idoneo alle mansioni per capacità e competenza professionale.

All'inizio del periodo contrattuale, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo, del personale impiegato per le attività oggetto del presente servizio.

L'affidatario si obbliga a comunicare al Settore sociale ogni cambiamento e/o variazione relativi al personale impiegato, trasmettendone i curricula comprensivi di dati anagrafici, titoli formativi, qualifiche ed esperienze.

L'affidatario è titolare di ogni responsabilità relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, al rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi, delle norme e degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale, al pagamento degli oneri contributivi e ad ogni altro onere accessorio e garantisce al proprio personale idonea copertura contro infortuni e responsabilità civili verso terzi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al paragrafo precedente vincolano l'affidatario anche qualora quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto. L'affidatario si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il Comune di Parma si riserva la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro e/o sede INPS/INAIL.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante acquisizione di DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, l'Amministrazione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione contrattuale salvo il diritto dell'Ente locale al risarcimento del danno.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto intercorrente tra l'affidatario ed i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività oggetto di affidamento.

Art. 8 – Obblighi a carico delle parti

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico: lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio secondo i tempi e i modi descritti nel presente documento Patti e condizioni e al rispetto di tutte le indicazioni fornite dal Settore sociale per la realizzazione degli interventi. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione procedente di ogni circostanza che incida, anche potenzialmente, sull'esecuzione del contratto.

L'affidatario si impegna altresì al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali dichiarati in sede di presentazione della propria offerta e derivanti da specifiche autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di accoglienza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto: l'affidatario si impegna pertanto a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi: tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario a quanto stabilito nell'avviso, nel presente documento e nel contratto che sarà stipulato, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 9 – Modalità di pagamento

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche (Codice Univoco UFQSY8) o note contabili, inviate tramite PEC ed intestate al Comune di Parma, Settore Sociale, Largo Torello de Strada, n. 11/a - 43121 Parma (C.F. 00162210348), riportante i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale
- Impegno di Spesa
- Capitolo
- CIG



Comune di Parma

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte del Comune di Parma e sarà subordinato alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi, mediante acquisizione di DURC. In caso di fattura elettronica o nota contabile irregolare il pagamento verrà sospeso fino alla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 10 – Monitoraggio e rendicontazione

Il Comune di Parma è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale, sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'affidatario.

L'affidatario si impegna a predisporre fogli presenze mensili, dettagliando i nominativi degli utenti accolti ed ogni altro elemento utile alla definizione degli interventi.

L'affidatario è tenuto alla rendicontazione precisa e puntuale delle spese sostenute e considerate extra- retta e preventivamente autorizzate dal competente servizio tecnico.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

Il Comune di Parma verifica la documentazione prodotta e, qualora questa presenti irregolarità od omissioni, richiederà le necessarie integrazioni. Il Comune di Parma si riserva altresì la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documentazione integrativa ulteriore, al fine di verificare le attività svolte.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta disposizione e a tal fine comunica il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e le persone delegate ad operare su di esso.

Tutte le transazioni finanziarie relative all'affidamento in parola dovranno essere effettuate mediante bonifico bancario o postale, ovvero strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando altresì l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente commessa pubblica, pena la risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione

tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'affidatario non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 – Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del Contratto per le finalità in oggetto da

personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.

I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo-team@lepida.it

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

Comune di Parma a: urp@comune.parma.it

GE & CO MEDICAL Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata: gecosrls@lamiaptec.it

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a: urp@comune.parma.it

Art. 13 – Responsabile del Trattamento

Al momento della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Affidatario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Parma.

Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la



Comune di Parma

natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del Contratto relativo al servizio in oggetto che vincoli l'Affidatario al Titolare del trattamento.

L'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento.

Art. 14 – Sicurezza e riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio su dati, informazioni, fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune di Parma.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Art. 15 – Codice di Comportamento

L'affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/01 n.165", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e s.m.i., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Per ogni violazione non grave, degli stessi, verrà, inoltre, comminata una penale di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00.

In caso di violazione da parte dell'affidatario e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento anzidetti, il contratto si intenderà risolto.

Art. 16 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

Le modifiche e le varianti contrattuali sono regolate dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Affidatario accetta di eseguire tutte le modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente locale, purché non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non è stata preventivamente approvata dall'Ente.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è fatto divieto all'affidatario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Art. 19 – Responsabilità e manleva. La responsabilità della corretta esecuzione del servizio grava sull'affidatario.

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità, penale e civile, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario quanto dell'Ente e/o di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti discendenti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy). L'affidatario si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne l'Ente locale da qualsiasi azione o pretesa eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 18 – Sciopero

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 146/1990 e s.m.i., in caso di sciopero del proprio personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul regolare espletamento del servizio, l'Affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta in via preventiva al Comune di Parma, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.



Comune di Parma

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Affidatario è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale, del servizio, l'Ente avrà facoltà di provvedere direttamente alla continuazione dello stesso, con addebito all'Affidatario delle spese e delle eventuali penalità.

Art. 19 – Inadempimento e penali

L'affidatario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente documento Patti e condizioni. In caso di ritardo o errori nell'adempimento del contratto l'affidatario si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione da qualunque danno economico conseguente l'inadempimento.

Per la violazione degli obblighi previsti e/o in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione del servizio o di inosservanza delle regole di rendicontazione di cui all'art. 11 del presente documento Patti e condizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità nella misura compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 per singola fattispecie, secondo gravità e/o reiterazione.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza trasmessa a mezzo PEC all'affidatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il Comune provvederà ad applicare le penalità. In caso di permanenza dell'inadempienza l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto o di ordinarne l'esecuzione d'ufficio nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'affidatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Amministrazione comunale stessa o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione da trasmettersi all'Affidatario a mezzo PEC, al verificarsi dei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, ivi compresi quelli morali;
- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'affidatario;
- violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale impiegato e/o mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento;
- fallimento, liquidazione o trasformazione dell'affidatario;

- subaffidamento e/o subappalto totale o parziale del servizio in assenza di espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto le altre ipotesi di scioglimento previste nel presente documento Patti e condizioni.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso,

l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato che l'appaltatore si trovava in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'affidatario ha diritto soltanto al pagamento del compenso proporzionato all'attività regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno causato dall'affidatario al Comune di Parma, il quale potrà rivalersi sulla cauzione versata.

Art. 21 – Recesso

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Amministrazione ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio l'Ente si riserva la facoltà di recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'affidatario con PEC.

Art. 22 – Fallimento

Il fallimento dell'affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

Art. 23 – Responsabile Unico di Progetto



Comune di Parma

Il RUP è individuato nella persona della Dott.ssa Patrizia Vaccari, incaricata con decreto di nomina PG n. 233490 del 31/10/2023, quale Elevata Qualificazione della S.O. Inclusione Persone con Disabilità (incarico prorogato con atto n. prot. n. 0184856 del 27/06/2025).

Art. 24 – Vertenze e disposizioni finali

Il contratto sarà redatto nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e sarà soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Qualsiasi controversia connessa o derivante dal presente affidamento sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.